



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SCHEMA ACCORDO
ex art. 15 della legge 241/90

TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
E
IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

**Attività di collaborazione per la gestione delle aree verdi pubbliche
del territorio metropolitano mediante l'utilizzo del personale
della Cooperativa "La Primavera III"**

PREMESSO CHE

la Legge 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" stabilisce:

- art. 1, comma 2, *"Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee"*;
- art. 1, comma 44, *"...alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)"*;

lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 14/05/2015, all'art. 1 "Finalità della Città Metropolitana" definisce che:

- "[La Città Metropolitana] Si propone di risanare l'ambiente, rigenerare e riordinare il tessuto urbano, salvaguardare i beni comuni garantendone l'accesso, riorganizzare il

policensismo territoriale per il superamento della dicotomia centro-periferia, promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico valorizzando le diversità e le eccellenze territoriali”.

questa Amministrazione è assegnataria di un contributo straordinario comunicato annualmente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno per l’attuazione di misure di politiche attive, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997 , n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

al fine di programmare dette attività socialmente utili, affidate alla Cooperativa “La Primavera III” – conformemente alla L. 452/87 e ss. mm. e ii. nonché allo stanziamento di cui all’arte. 3, comma 1, del D.L. 67/97, convertito con modificazione dalla L. 135/97 – con delibera del Sindaco Metropolitanano n. 259 del 08.08.2018, è stato approvato il progetto *“Fornitura dei servizi socialmente utili da prestarsi presso gli edifici scolastici e gli immobili di competenza della Città Metropolitanana di Napoli”*;

per l’attuazione del progetto di cui alla delibera sindacale 259/2018 è stata stipulata la Convenzione RCP R 166 del 17.09.2018 tra la Città Metropolitanana e la Cooperativa, il cui schema è stato approvato con determina dirigenziale n. 5199 del 17.08.2018, sulla base della quale è a tutt’oggi disciplinato il servizio, giusta determina di proroga n. 9901 del 30.12.2019;

in considerazione delle limitazioni relative alla situazione emergenziale contingente dovuta all’epidemia da COVID 19, mentre gli istituti scolastici presso i quali è previsto il servizio ordinario continuano a rimanere chiusi (o richiedono un impiego minore di personale) almeno fino all’avvio del prossimo anno scolastico, le Amministrazioni comunali lamentano difficoltà a poter garantire le regolari attività di manutenzione degli spazi verdi che proprio in questo momento di parziale ripresa rivestono ancor più una rilevanza strategica per i cittadini metropolitanani ai quali occorre restituire un territorio ordinato e curato che aiuti ad un graduale ritorno alla normalità;

nel solco del percorso di cooperazione avviato con tutti i Comuni dell’area metropolitanana con il processo di pianificazione strategica in atto, ed in coerenza con le richiamate funzioni proprie della Città Metropolitanana, questa Amministrazione con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 4 del 18.05.2020 ha espresso l’intenzione di fornire un ausilio

operativo per la pulizia delle aree verdi assegnando apposite risorse lavorative atte ad incrementare le attività di sfalcio e taglio d'erba necessarie al mantenimento e decoro dei luoghi urbani e segnatamente dei luoghi di interesse turistico-culturale, volano essenziale dello sviluppo economico dell'area metropolitana;

l'intenzione di questa Amministrazione è dunque quella di prevedere, in via eccezionale – in relazione al protratto periodo emergenziale e per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche – la possibilità di utilizzo dei soci cooperatori che non risultino impiegabili nelle scuole, per lo svolgimento di attività a supporto dei Comuni, anche in via sperimentale nell'ottica di una razionalizzazione del servizio nella prossima programmazione che contempra la collaborazione con i Comuni per il miglioramento degli spazi verdi pubblici dell'area metropolitana;

l'art. 15 della Legge 241/90 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

con delibera del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18.05.2020 è stato approvato il seguente indirizzo:

- “1. Procedere ad una ricognizione volta ad acquisire l'interesse dei 92 Comuni dell'area metropolitana ad avvalersi del personale della Cooperativa “La Primavera III” reso disponibile specificatamente per le attività di pulizia e sfalcio delle aree verdi e di mantenimento del decoro urbano finalizzate al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza nel periodo emergenziale.*
- 2. Definire la collaborazione con i Comuni mediante un Accordo ex art. 15 della L. 241/90 con il quale la Città Metropolitana di Napoli si impegna a sostenere i costi del personale impiegato per il servizio a valere sul contributo straordinario disposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 67/97, convertito con modificazioni dalla legge 135/97, mentre i Comuni assumeranno l'onere di verificare ed attestare la regolare esecuzione delle attività programmate, sostenendo anche le spese ad esse connesse (trasporto a rifiuto sfalci, ecc.), secondo le modalità che saranno definite dallo stesso Accordo.*
- 3. Dare atto che tale attività sperimentale proposta non deve intendersi in alcun modo depauperante del servizio da svolgere presso gli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana, il quale rimane in ogni caso prioritario, ma va intesa quale attività residuale da attivare su richiesta dei Comuni in considerazione delle effettive disponibilità di personale e secondo il criterio di rotazione.*

4. *Dare atto che tale servizio assume carattere di progetto pilota che potrà trovare definizione anche in una programmazione successiva al periodo emergenziale – sempre contemperando le esigenze di priorità del servizio presso le sedi di competenza della Città Metropolitana – trasformando realmente un momento di crisi in una opportunità di crescita e incremento della governance territoriale.*”

con nota RU 59474 del 08.06.2020 il Sindaco Metropolitanano ha invitato tutti i Comuni della Città Metropolitana a trasmettere formale adesione all’iniziativa, mediante l’indirizzo pec cittametropolitana.na@pec.it fino al termine del 26.06.2020;

con nota RU 59913 del 09.06.2020 il Comune di Barano d’Ischia ha trasmesso formale adesione entro il termine previsto, secondo il modello predisposto;

TRA

la Città Metropolitana di Napoli, di seguito chiamata “Città Metropolitana”, rappresentata dal Coordinatore dell’Area Risorse Umane, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente in P.zza Matteotti n. 1 - 80133 Napoli,

E

il Comune di Barano d’Ischia, di seguito chiamato “Comune”, rappresentato dal Dirigente della/del _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e disciplina applicabile)

1. Il presente Accordo è stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, tra la Città Metropolitana ed il Comune al fine di disciplinare le modalità di espletamento dei lavori socialmente utili da parte dei soci della Cooperativa “La Primavera III” presso le aree verdi di proprietà del Comune.
2. L’esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle norme di legge e dalle seguenti disposizioni.
3. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

1. Nel solco del percorso di cooperazione avviato con tutti i Comuni dell'area metropolitana con il processo di pianificazione strategica ed in coerenza con le funzioni proprie della Città Metropolitana, il presente Accordo si pone l'obiettivo di disciplinare la collaborazione interistituzionale volta al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza delle aree verdi pubbliche dell'area metropolitana.

Art. 3

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per l'esecuzione delle attività socialmente utili affidate alla Cooperativa "La Primavera III" finalizzate alla pulizia e mantenimento delle aree verdi pubbliche.

2. Le attività, da eseguirsi nelle aree verdi di proprietà comunale, conformemente alle tipologie già previste dalla Convenzione n. 166/2018 che disciplina le attività della Cooperativa, riguardano nello specifico:

- a) La pulizia dei tappeti erbosi, vialetti, spazi esterni e giardini con asportazione di foglie etc.; opere di giardinaggio finalizzate al costante mantenimento in buone condizioni degli eventuali tappeti erbosi, potature delle piante di altezza non superiore a mt. 2 nonché potature di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore;
- b) La pulizia di tutte le superfici non pavimentate interne al perimetro delle aree verdi pubbliche;
- c) La pulizia di tutte le caditoie presenti all'interno delle aree oggetto del servizio.

3. In relazione all'allontanamento dei materiali derivanti dalle attività di sfalcio e pulizia di cui al precedente comma 2 del presente articolo, sono a carico della Cooperativa tutte le attività di imbustamento dei materiali e deposito in aree indicate dal Responsabile dell'esecuzione e della verifica del servizio, mentre rimane a carico del Comune l'onere di raccolta, trasporto e smaltimento dei medesimi materiali.

4. La previsione delle unità e squadre impiegabili a supporto del Comune sarà comunicata al Comune dalla Direzione competente della Città Metropolitana, sulla base del personale non impiegabile alla esecuzione del servizio presso le scuole di competenza della Città Metropolitana, desunta dalla programmazione di tale servizio ordinario che rimane comunque prioritario.

Art. 4

(Impegni e forme di collaborazione dei soggetti sottoscrittori)

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a esercitare forme di reciproca e immediata collaborazione nel rispetto dei termini e condizioni definiti dal presente Accordo.

Art. 5

(Impegni e obblighi del Comune)

1. Il Comune si impegna a:

- a. indicare, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, il Responsabile dell'esecuzione e della verifica del servizio nonché il Responsabile della sicurezza, su modello fornito dalla Città Metropolitana;
- b. trasmettere alla Città Metropolitana il dettaglio delle aree per le quali intende avvalersi del servizio, su modello fornito dalla Città Metropolitana;
- c. essere responsabile in via esclusiva del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali raccolti e imbustati dai soci cooperatori, rimanendo a carico dello stesso Comune i relativi oneri di esecuzione e costi;
- d. essere responsabile in via esclusiva delle eventuali interferenze con gli affidamenti in essere del Comune;
- e. redigere il DUVRI sottoscritto dal Responsabile dell'esecuzione e della verifica del servizio e dal Responsabile della sicurezza dello stesso Comune;
- f. verificare la regolare esecuzione delle attività socialmente utili svolte e redigere la relativa attestazione su modello fornito dalla Città Metropolitana;
- g. trasmettere l'attestazione relativa alla verifica dell'effettiva presenza delle unità impiegate dalla Cooperativa su modello fornito dalla Città Metropolitana.

Art. 6

(Impegni e obblighi della Città Metropolitana)

1. La Città Metropolitana si impegna a:

- a. definire la programmazione delle attività da svolgersi presso il Comune, dimensionata sulla base delle aree oggetto del servizio di cui al precedente Art. 5, comma 1, lett. b.;
- b. comunicare al Comune, almeno 5 gg naturali e consecutivi prima dell'esecuzione, la composizione della squadra di lavoro e le date di svolgimento del servizio, sulla base del personale non impiegabile alla esecuzione del servizio presso le scuole di competenza;

- c. assegnare le squadre di lavoro a servizio del Comune, le quali saranno dotate delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio;
- d. sostenere i costi del servizio a valere sul contributo straordinario disposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 67/97, convertito con modificazioni dalla legge 135/97.

2. La Città Metropolitana è esonerata da eventuali danni che possano essere arrecati al Comune o a terzi dalle maestranze della Cooperativa nel corso o in conseguenza dello svolgimento del servizio, di cui rimane responsabile in via esclusiva – ai sensi della Convenzione in essere – la Cooperativa stessa.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per tutto periodo di chiusura delle scuole.
2. L'Accordo può essere eventualmente prorogato, su indicazione della Città Metropolitana ed in accordo tra le parti, in relazione all'evolversi della condizione emergenziale e in considerazione delle risultanze della collaborazione sperimentale avviata.

Art. 8

(Rinvio normativo e Controversie)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.
2. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recesso unilaterale del presente Accordo per sopravvenute diverse condizioni o necessità di utilizzo delle maestranze.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo sarà competente il Foro di Napoli.

Per la Città Metropolitana di Napoli
Il Coordinatore dell'Area Risorse Umane
Antonio Lamberti

Per il Comune di Barano d'Ischia
Il Dirigente della/del

Firmato digitalmente